



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 7/9 DEL 9.2.2016

Oggetto: Ampliamento molo Direzione Marina e ristrutturazione imboccatura del porto turistico di Porto Rotondo. Proponente: Marina di Porto Rotondo s.r.l. Estensione dell'efficacia della Delib.G.R. n. 40/6 del 16.11.2010 relativa al procedimento di VIA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con la deliberazione n. 40/6 del 16.11.2010, a conclusione dell'iter istruttorio relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale esprimeva un giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni. Inoltre la Giunta stabiliva che i lavori dovessero essere realizzati entro cinque anni dall'adozione della medesima deliberazione.

L'Assessore continua riferendo che la Proponente, aveva trasmesso un aggiornamento della documentazione di progetto a gennaio 2011, successivamente all'adozione della Delib.G.R. n. 40/6, in cui risultavano ottemperate alcune prescrizioni, mentre altre risultavano ancora da recepire.

Con nota del 13 ottobre 2015 (prot. ADA n. 21766 del 13.10.2015) la Società proponente ha richiesto una proroga dell'efficacia della suddetta deliberazione. Il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), riscontrando la nota della Società, ha richiesto (nota prot. n. 23171 del 2 novembre 2015), la trasmissione di una relazione tecnico illustrativa in cui venga giustificata/motivata l'assenza di modifiche sostanziali dei quadri programmatico, progettuale e ambientale assunti come riferimento per la stesura dello Studio d'impatto ambientale, già oggetto della procedura di VIA. La Proponente ha riscontrato la richiesta dello SVA il 17.11.2015 (prot. ADA n. 24567 del 17.11.2015).

Nello stesso periodo sono state inviate allo SVA due comunicazioni relative al progetto in argomento da parte del Dipartimento ARPAS territorialmente competente. In particolare, nella nota prot. n. 37783 del 18 novembre 2015 (prot. ADA n. 24659 del 18.11.2015), il Dipartimento ARPAS in relazione all'autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, rilasciata dalla Provincia di Olbia – Tempio, rileva che “alla luce del lungo lasso di tempo intercorso tra la validazione degli



esiti della caratterizzazione e la richiesta di proroga della concessione demaniale inoltrata dalla società Marina di Porto Rotondo srl (che deve essere acquisita prima del riavvio del progetto e il passaggio alla fase esecutiva) questo Dipartimento ritiene che gli esiti della citata caratterizzazione non siano più significativi e non abbiano più alcuna validità; si ritiene pertanto che debba essere ripetuto lo stesso protocollo di caratterizzazione ai fini di una conferma/validazione dello stato dei luoghi. Conseguentemente dovrà essere sottoposto a questo Dipartimento un nuovo piano di monitoraggio e controllo che sarà oggetto di specifica valutazione”.

Continua l'Assessore riferendo che lo SVA, non avendo rilevato modifiche sostanziali sotto il profilo programmatico, progettuale e ambientale, preso atto di quanto rilevato dall'ARPAS in merito alla caratterizzazione preliminare effettuata ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 109, ha concluso l'istruttoria proponendo di non dover sottoporre l'intervento a una nuova procedura di VIA, ed evidenziando altresì la necessità, oltreché del recepimento di quanto richiesto dall'ARPAS nella citata nota del 18 novembre 2015, e del rispetto delle prescrizioni relative alla fase di cantiere della Delib.G.R. n. 40/6, che vengano integralmente recepite nel progetto esecutivo quelle prescrizioni relative alla fase progettuale, che risultano attualmente non ottemperate, o ottemperate in maniera parziale, nel progetto definitivo trasmesso a gennaio 2011, ovvero :

1. per quanto riguarda la realizzazione delle opere a mare e le operazioni di dragaggio:
 - a. in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere predisposto, un piano di emergenza in cui siano indicate le operazioni da effettuare in caso di sversamento a mare o a terra di idrocarburi o altre sostanze inquinanti durante la fase di costruzione, ivi incluso la possibile diffusione degli inquinanti presenti nei sedimenti portuali a seguito dei dragaggi;
 - b. per quanto concerne la caratterizzazione preliminare dei sedimenti dovranno essere stabiliti con il Dipartimento ARPAS competente per territorio il numero di campionamenti necessari, individuati i metodi di campionamento e definite le stazioni di prelievo, nonché verificati i quantitativi dei materiali da dragare suddivisi per tipologia (sedimenti sciolti, materiale roccioso);
2. relativamente alle caratteristiche delle reti tecnologiche, degli impianti e dei servizi, previo accordo con il Consorzio di Porto Rotondo (organismo gestore delle reti tecnologiche):
 - a. la banchina in progetto dovrà essere corredata di sistema di collettamento dei rifiuti solidi (bidoni portarifiuti per la raccolta differenziata e cassonetti);
 - b. al fine della mitigazione dell'inquinamento luminoso, nonché della riduzione dei consumi energetici, per l'illuminazione degli spazi di pertinenza del porto e aree comuni, quali



piazzali, vialetti, banchine, pontili si dovranno installare lampade e proiettori ad alta efficienza luminosa, possibilmente a luce monocromatica, e dotati di schermatura riflettente verso terra;

- c. dovrà essere verificata la possibilità di realizzare una doppia rete di distribuzione di acqua, prevedendo l'uso di acqua potabile per il rifornimento delle imbarcazioni e di acqua non potabile per il lavaggio delle imbarcazioni e le finalità antincendio;
- d. riguardo ai sistemi di raccolta e trattamento dei reflui:
 - i. le superfici impermeabili scoperte dovranno prevedere sistemi per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia, da esse scolanti, che andranno recapitate nella fognatura nera consortile. In quanto scarico a tutti gli effetti, dette acque dovranno rispettare i limiti per lo scarico in fognatura stabiliti dal gestore, in coerenza con quanto stabilito dall'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006. I manufatti di scarico dovranno permettere i campionamenti e gli accertamenti per la verifica della conformità ai limiti di legge;
 - ii. in riferimento ai criteri di dimensionamento delle vasche di prima pioggia, si precisa che esse dovranno avere una capacità d'accumulo atta al contenimento di tutte le acque meteoriche di prima pioggia, intendendo per queste ultime il volume corrispondente ad una precipitazione di cinque millimetri, uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante. Per quanto riguarda le portate da assumere nei calcoli di progetto della rete di drenaggio delle acque di prima pioggia, si dovrà ipotizzare che la precipitazione di cinque millimetri si verifichi in quindici minuti;
 - iii. per tutto quanto non esplicitamente contemplato nei punti precedenti si richiama il rispetto di quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi");
- e. relativamente al deposito e al distributore di carburante a servizio dell'area portuale:
 - i. dovrà essere condotta un'indagine di verifica della potenziale contaminazione dei serbatoi esistenti, attraverso modalità da concordare con il competente Dipartimento ARPAS; qualora le indagini rivelino presenza di contaminazione dovranno essere messe in atto le procedure di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - ii. le singole casse di contenimento dei serbatoi in cls dovranno essere dotate internamente di una vasca di raccolta in materiale impermeabile, ispezionabile e



dotata di sistema di raccolta; il cunicolo per passaggio delle tubazioni del combustibile dovrà essere anch'esso dotato di fondo impermeabile;

- iii. il piazzale dell'area di deposito carburanti dovrà essere dotato di un piezometro per il monitoraggio e la rilevazione di eventuali perdite, sul quale dovranno essere effettuati periodici controlli;
 - iv. il piazzale del distributore carburanti e l'area di scarico delle autobotti dovranno essere dotati di sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, così come descritto nella Relazione integrativa J;
 - v. al termine dei lavori e prima dell'utilizzo degli impianti di distribuzione del carburante, dovrà essere eseguito il collaudo di cui agli articoli 48 e 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
 - vi. in fase di esercizio del porto, in prossimità del distributore dovranno essere in dotazione dispositivi antinquinamento, per il confinamento di emergenza e l'aspirazione d'idrocarburi accidentalmente sversati in mare, le cui modalità di esercizio dovranno essere espressamente previste nel Regolamento di gestione del porto;
3. dovranno essere trasmessi allo SVA e all'ARPAS gli elaborati progettuali, gli studi e gli atti amministrativi che recepiscono le prescrizioni sopra descritte.

Inoltre dovranno essere realizzati i seguenti monitoraggi:

4. al fine della tutela delle spiagge, dovrà essere realizzato il Programma di monitoraggio previsto nell'elaborato integrativo denominato L – Relazione geologica; a questo proposito si precisa che le stazioni di prelievo dei sedimenti dovranno essere concordate con il competente Dipartimento ARPAS, e la durata dei campionamenti dovrà essere estesa a un orizzonte temporale di dieci anni dalla realizzazione delle opere previste in progetto; gli esiti delle indagini dovranno essere inviati allo SVA e all'ARPAS, con cadenza annuale, tramite la predisposizione di un report; resta fermo quanto previsto dall'art. 28, commi 1 e 1bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
5. al fine di tutelare la qualità delle acque, anche ai fini della balneazione, durante il periodo di esercizio dell'opera:
 - a. dovrà essere effettuato il monitoraggio semestrale (periodo estivo e invernale) della qualità delle acque e dei fanghi del fondale, per mezzo di analisi chimiche, fisiche e



- microbiologiche, di campioni di acqua prelevati in almeno due punti all'interno del porto "storico", e di ulteriori due punti, il primo ubicato nello specchio acqueo della concessione demaniale del 2002, l'altro in quella attualmente in ampliamento per la realizzazione delle opere in progetto; un ulteriore punto di campionamento dovrà altresì essere previsto nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Rudalza;
- b. il monitoraggio di cui al punto precedente, da concordare con il competente Dipartimento ARPAS, dovrà comprendere almeno i seguenti parametri: temperatura, ossigeno disciolto, metalli pesanti, indicatori microbiologici, idrocarburi, BOD, COD, torbidità, PCB;
- c. qualora, in particolare nel punto ubicato nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Rudalza, il monitoraggio evidenzi il superamento dei limiti normativi, sarà compito della società Proponente, in accordo con il Dipartimento ARPAS competente, porre in atto tutte le misure necessarie al fine del ripristino dei valori dei parametri monitorati entro i limiti di legge; fermo restando quanto previsto dall'art. 28, commi 1 e 1bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
6. al fine della tutela degli habitat marini:
- a. le modalità e i punti di monitoraggio del limite inferiore della prateria di poseidonia, dovranno essere ridefiniti secondo le indicazioni del manuale ICRAM – Ministero dell'Ambiente (Programma di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero 2001- 2003 - Metodologie analitiche di riferimento);
- b. con cadenza annuale, per un periodo di almeno cinque anni dall'avvio dei lavori, dovrà essere monitorata, con rilievi subacquei, e georeferenziata, la posizione del limite verso costa della prateria a fanerogame marine nel tratto di mare in corrispondenza del porto; per lo stesso periodo, in prossimità di detto limite dovranno essere eseguiti i controlli sulle acque e sul sedimento, su almeno due punti, con riferimento ai parametri di cui all'Elaborato A della documentazione integrativa;
- c. per il monitoraggio delle comunità bentoniche dei fondi molli, previsto nell'Elaborato A della documentazione integrativa, si dovrà procedere con la frequenza ivi definita, e fare riferimento, per le metodologie di indagine, al manuale citato al precedente punto 6.a;
7. i dati analitici e i risultati dei monitoraggi previsti ai punti precedenti dovranno essere periodicamente inviati al servizio SVA e all'ARPAS; a questo proposito si specifica che tutti i dati relativi ai monitoraggi dovranno essere georeferenziati e forniti anche in formato digitale, al fine del loro inserimento nel Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA).



Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

di estendere l'efficacia temporale della Delib.G.R. n. 40/6 del 16.11.2010, stabilendo che i lavori, conformemente a quanto indicato nella deliberazione n. 34/33 del 7.8.2012, dovranno essere realizzati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di VIA.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru